

**Edizione di venerdì 14 luglio 2017**

## **ADEMPIMENTI**

**Rottamazione cartelle: i nuovi servizi web**

di Raffaele Pellino

## **DICHIARAZIONI**

**Studi di settore: i chiarimenti dell'Agenzia per il 2016**

di Alessandro Bonuzzi

## **DIRITTO SOCIETARIO**

**Se l'assemblea non delibera la società si scioglie**

di Lucia Recchioni

## **AGEVOLAZIONI**

**La rateizzazione delle spese sanitarie nel modello 730/2017**

di Luca Mambrin

## **DIRITTO SOCIETARIO**

**La nomina degli amministratori delle S.p.a.**

di Dottryna

## **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

**Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico**

di Andrea Valiotto

## ADEMPIMENTI

---

### ***Rottamazione cartelle: i nuovi servizi web***

di **Raffaele Pellino**

Con l'avvicinarsi della scadenza di fine luglio, i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle/avvisi, dallo scorso 10 luglio possono accedere al nuovo servizio "ContiTu" messo a disposizione sul sito internet di Agenzia delle Entrate-Riscossione che **consente di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle compresi nella "comunicazione delle somme dovute"** ricevuta entro lo scorso 15 giugno, mantenendo inalterato il piano rate prescelto. Tale comunicazione, oltre ad essere disponibile nell'area riservata, potrà essere ora richiesta in copia anche nell'area pubblica del portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza la necessità di pin e *password* personali.

Ma vediamo nel dettaglio le novità.

In primo luogo si rileva che, con un apposito comunicato stampa, l'Agenzia ha reso noto un **nuovo servizio web** con il quale sarà possibile **richiedere online copia della comunicazione** inviata in risposta alla istanza di rottamazione. Gli interessati potranno, quindi, accedere a tale comunicazione, dall'area pubblica del portale, senza necessità di inserire pin e *password*, al fine di ottenere tutte le informazioni utili per il primo pagamento della definizione agevolata la cui scadenza è fissata al prossimo 31 luglio.

A tal fine, è sufficiente **compilare il form "Richiesta comunicazione"** presente nella sezione del sito dedicata alla definizione agevolata, riportando il proprio codice fiscale e la casella *e-mail* dove si desidera ricevere la comunicazione ed allegando la documentazione necessaria al riconoscimento.

Si ricorda che la "Comunicazione delle somme dovute", oltre a contenere i **bollettini di pagamento** in base alla scelta effettuata (da 1 a 5 rate), dovrebbe fornire **indicazioni sugli eventuali debiti** che non possono rientrare nella rottamazione. Ogni comunicazione, contiene un **prospetto di sintesi** con l'elenco delle cartelle/avvisi e l'indicazione dettagliata:

- del totale del debito residuo (sia definibile, sia escluso dalla definizione);
- del debito "residuo" oggetto di definizione;
- dell'importo da pagare per la definizione agevolata del debito;
- del debito residuo "escluso" dalla definizione: in questo caso (debiti non rottamabili), si troverà nella comunicazione un ulteriore prospetto con l'elenco dei "carichi non definibili" con l'evidenza delle specifiche motivazioni di esclusione.

Per quanto riguarda, invece, l'utilizzo del nuovo **servizio "ContiTu"** si rileva che il contribuente

potrà richiedere e stampare i bollettini RAV relativi alle cartelle/avvisi che decide di pagare. Infatti, se la domanda di adesione alla definizione agevolata **è stata “accolta” ma non si intende saldare tutto l'importo** rottamato, entro il 31 luglio sarà possibile effettuare il pagamento **soltanto di alcuni debiti** (cartelle/avvisi). Così, ad esempio, chi ha chiesto la rottamazione per 7 cartelle, ma si rende conto che potrà riuscire a pagarne soltanto 4, potrà scegliere i debiti che intende rottamare e la piattaforma digitale fornirà un nuovo totale da pagare e i relativi codici RAV indispensabili per poter saldare i relativi debiti.

Si sottolinea che questa nuova funzionalità potrà essere utilizzata **anche da coloro che hanno ricevuto una comunicazione contenente cartelle/avvisi non inseriti nell'istanza presentata**: accedendo, quindi, al servizio si potranno **richiedere i Rav per le sole cartelle/avvisi indicate nel modulo di adesione**. Restano invariate, invece, tutte le altre indicazioni che il contribuente ha inserito nell'istanza (modello DA1) di definizione e cioè: il numero delle rate prescelte (o una sola), gli estremi relativi ai dati personali ecc..

Sul piano operativo, per usufruire del servizio, una volta collegatisi alla *home page* del portale [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it), basta **compilare il form online** (inserendo codice fiscale, *e-mail*, numero e data della comunicazione) e **specificare le cartelle/avvisi** che si intendono pagare.



Il servizio, **calcolerà l'importo di ciascuna rata ed il totale dovuto**. Dopo aver confermato la scelta, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà via mail i nuovi bollettini Rav con cui si dovrà procedere al pagamento e il prospetto di sintesi delle cartelle/avvisi che si è deciso di pagare.

In ogni caso, resta fermo il numero delle rate indicato nella istanza di adesione.

Per il pagamento si possono utilizzare i **bollettini Rav anche con la vecchia intestazione "Equitalia Servizi di Riscossione"**, in quanto dal 1° luglio 2017 è diventata "Agenzia delle Entrate-Riscossione".

Per il pagamento sarà possibile utilizzare le **numeroso modalità previste**: presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL, con il proprio *internet banking*, agli uffici postali, nei tabaccai convenzionati con Banca 5 e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul sito dell'Agenzia e con l'*App Equiclick* tramite la piattaforma PagoPa ed, infine, direttamente agli sportelli.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**

## DICHIARAZIONI

---

### ***Studi di settore: i chiarimenti dell'Agenzia per il 2016***

di **Alessandro Bonuzzi**

La [circolare 20/E](#) di ieri dell'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine all'applicazione degli **studi di settore** e dei **parametri** per il **periodo d'imposta 2016**.

Il documento passa in rassegna le diverse **novità** che, tra gli altri aspetti, hanno riguardato:

- i **criteri di territorialità** sempre più orientati a differenziare le modalità di applicazione degli studi di settore in funzione della realtà economica in cui l'impresa o il professionista opera;
- gli **indicatori di coerenza economica** il cui obiettivo è quello di contrastare possibili situazioni di non corretta compilazione dei dati previsti dai modelli degli studi di settore;
- la **modulistica** che risulta interessata da una significativa attività di semplificazione. In tal senso, risultano notevolmente ridotte le informazioni richieste nei modelli degli studi di settore (circa 5.200 righe in meno). Inoltre, il numero di studi di settore per il 2016 è stato ridotto rispetto alle annualità precedenti, in conseguenza dell'accorpamento di alcuni di essi;
- la possibilità di indicare **facoltativamente** nel rigo **F05 – Altri proventi e componenti positivi**, i **proventi straordinari** non più classificabili nella voce E20 del conto economico, atteso che tale voce non risulta significativa ai fini dell'applicazione degli studi.

Per quanto riguarda la **revisione congiunturale**, le cinque **tipologie** di **correttivi** previste (interventi relativi all'analisi di coerenza economica, interventi relativi all'analisi di normalità economica riguardanti l'indicatore "Durata delle scorte", correttivi congiunturali di settore, territoriali e individuali) presentano una **struttura** del tutto **analoga** a quella adottata per gli studi applicabili al periodo di imposta 2015.

Anche in relazione al **regime premiale** non si evidenziano modifiche sostanziali. Difatti, sono stati confermati i criteri adottati nel 2015 per l'individuazione degli studi di settore **ammessi** ai relativi benefici che si sostanziano:

- nella preclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici;
- nella riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- nella ammissibilità alla determinazione sintetica del reddito complessivo (redditometro) a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

È stata altresì confermata l'esclusione dal regime premiale per gli studi delle **attività professionali**.

Con riferimento ai **parametri**, tenuto conto che anche nel 2016 la congiuntura economica è stata negativa, la circolare precisa che le relative risultanze ***“saranno utilizzate prevalentemente in fase di selezione dei soggetti e che, per l'eventuale attività di accertamento, si avrà cura di verificare la sussistenza, oltre che della presenza di maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dei parametri, anche di ulteriori e significativi elementi di ausilio alla determinazione della pretesa tributaria”***.

In chiusura il documento si occupa dei **contribuenti forfettari** precisando che nel caso di **assenza di dati da comunicare ai rigli da RS374 a RS381 del quadro**, deve essere barrata l'apposita **casella RS382**, che, seppur non prevista dal modello dichiarativo, **risulta presente nelle relative specifiche tecniche** e nel **software di trasmissione Redditi PF**.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

## DIRITTO SOCIETARIO

---

### *Se l'assemblea non delibera la società si scioglie*

di Lucia Recchioni

Le società con esercizio coincidente con l'anno solare hanno ormai **approvato** il **bilancio** di esercizio, pur nei casi in cui si è beneficiato del maggior termine di **180 giorni**.

Purtuttavia, vi potrebbero essere delle situazioni nelle quali **l'assemblea** dei soci **non riesce a deliberare** l'approvazione del bilancio. In questi casi gli amministratori **non** possono essere ovviamente **sanzionati** per il mancato **deposito** del bilancio di esercizio, ma non possono comunque disinteressarsi della situazione che si è venuta a creare nella compagine societaria.

Ai sensi dell'[articolo 2484, comma 1, n. 3, cod. civ.](#), gli **amministratori** devono infatti **verificare se ricorre una causa di scioglimento** della società, *“per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea”*.

Con specifico riferimento all'**impossibilità di funzionamento**, si pensi a tutti quei casi in cui l'assemblea si riunisce e **si costituisce validamente**, ma **non riesce a deliberare** a causa di insanabili contrasti tra i soci, che non consentono il raggiungimento delle maggioranze necessarie.

Tale situazione può comportare la **paralisi** della società, ove si tratti di delibere essenziali quali ad esempio l'**approvazione del bilancio** o la **nomina dei nuovi amministratori**.

Allo stesso modo paralizzante è poi l'ulteriore ipotesi prevista dalla norma, ovvero la **“continuata inattività”**, che si ha quando **l'assemblea nemmeno riesce a riunirsi**, spesso per il perdurante disinteresse dei soci.

L'inattività potrebbe però essere anche il frutto di una **consapevole scelta** del socio, finalizzata proprio allo scioglimento della società.

È possibile a tal proposito richiamare un caso affrontato dal **Tribunale di Milano**, riguardante due soci paritari di una società, tra loro fratelli, uno dei quali, senza alcuna ragionevole giustificazione, ha per lungo tempo **deliberatamente disertato** alle riunioni assembleari, dando luogo al **mancato raggiungimento dei quorum assembleari**, per poi allegare tale circostanza quale **causa di scioglimento della società** e imporre così la **liquidazione all'altro socio**.

I Giudici, pur riconoscendo la **natura abusiva** e la **malafede** sostanziale e processuale della parte, hanno tuttavia dichiarato lo **scioglimento della società** al fine di **tutelare i creditori**, in quanto la situazione di conflitto in essere ormai da molti anni aveva reso *“impensabile, e*



comunque **diseconomica**, una prosecuzione secondo i **meccanismi assembleari** e gestori di legge e statuto dell'attività della società" (Tribunale Milano, 22/05/2015).

Ai fini dello scioglimento è tuttavia necessario verificare che l'inattività o l'incapacità di funzionamento dell'assemblea siano diventate **irreversibili** (Tribunale di Napoli, 25.05.2011; App. Catania 21.04.2008).

Ai fini dell'accertamento della causa di scioglimento, pertanto, **non rileva** né **il numero di convocazioni** né il quello delle **riunioni**, ma la presenza di circostanze che inducono a ritenere che **l'assemblea ordinaria** (nelle S.p.a. e nelle S.a.p.a.) o **l'assemblea dei soci** (nelle S.r.l.) **non possa validamente funzionare**, nemmeno in **futuro**, paralizzando così la società.

Allo stesso modo, specularmente, **non è necessario** che i **bilanci** non approvati dall'assemblea **siano più di uno**: ai fini della sussistenza della richiamata **causa di scioglimento**, infatti, anche la mancata approvazione di **un solo bilancio** può assumere rilevanza, quando i "*plurimi giudizi arbitrali e statuali che impegnano i due soci paritetici in una lotta intestina senza prospettiva di accordo*" delineano un quadro di "**dissidio paralizzante**" (Tribunale Prato, 17.12.2009).

Al ricorrere di una delle richiamate circostanze gli **amministratori** devono quindi **accertare la causa di scioglimento**, iscrivendo la **delibera** nel **Registro delle imprese** entro **30 giorni dalla sua adozione**.

Il **ritardo** o l'**omissione** degli **amministratori** può comportare la loro **responsabilità personale e solidale** per i **danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori e dai soggetti terzi** ai sensi dell'[articolo 2485 cod. civ.](#)



Master di specializzazione

**LE SOCIETÀ DI CAPITALI: ASPETTI RILEVANTI E CRITICITÀ**

Scopri le sedi in programmazione >

## AGEVOLAZIONI

---

### ***La rateizzazione delle spese sanitarie nel modello 730/2017***

di **Luca Mambrin**

Nel caso in cui le **spese sanitarie** indicate:

- al **rigo E1** del modello 730/2017 (o in caso di presentazione del modello Redditi al rigo **RP1**), *“Spese sanitarie”*;
- al **rigo E2** del modello 730/2017 (o al rigo **RP2**), *“Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti”*;
- al **rigo E3** del modello 730/2017 (o al rigo **RP3**), *“Spese sanitarie per persone con disabilità”*;

superino complessivamente **euro 15.493,71** (al lordo della franchigia di **euro 129,11**), la detrazione può essere ripartita in **quattro quote annuali costanti** e di **pari importo**; sarà possibile così per quei contribuenti, che in caso di incapienza d'imposta rischierebbero di perdere la detrazione spettante, beneficiare del *bonus* spostandolo in parte in **anni successivi**.

La **detrazione Irpef** per le spese sanitarie spetta, oltre che per quelle sostenute direttamente dal contribuente per proprio conto, e che quindi risulti intestatario della relativa documentazione, anche per le **spese sostenute nell'interesse di familiari**, i quali possono essere **fiscalmente a carico** del contribuente o **non fiscalmente a carico**.

In particolare è possibile beneficiare della detrazione **per spese sanitarie** (da indicare al rigo E1, col. 2, o RP1, col. 2) o **per spese sanitarie per persone con disabilità** (rigo E3, o RP3) solo se sostenute per conto di familiari fiscalmente a carico (ovvero coniuge, figli o altri familiari di cui all'[articolo 433 cod. civ.](#) che hanno un reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili non superiore ad euro 2.840,51), mentre sarà possibile beneficiare della detrazione di spese sostenute anche per conto di **familiari non fiscalmente a carico** se affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (*ticket*), per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare non a carico (rigo E2 o rigo RP2).

La scelta (rateizzazione o detrazione in un'unica soluzione), che avviene in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, è **irrevocabile** e deve essere effettuata con riferimento all'anno in cui le spese sono state sostenute.

Il contribuente può avvalersi della rateizzazione di tali spese se l'importo complessivo, al lordo della franchigia di **129,11 euro**, eccede **15.493,71 euro**: sarà sufficiente **barrare l'apposita casella** mentre il calcolo della rateizzazione, e quindi della detrazione spettante,

verrà eseguito da chi presta l'assistenza fiscale.

QUADRO E ONERI E SPESE			
SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOS			
E1	SPESE SANITARIE	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0,00"/>
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'		<input type="text" value="0,00"/>

Spese patologie esenti

Rateizzazione (barrare la casella)

Il soggetto che presta assistenza fiscale calcola l'importo della detrazione spettante indicando al **rigo 28** del **modello 730-3** l'importo della rata di cui intendete beneficiare, risultante dalla seguente operazione:

$$\frac{E1, \text{col.1} + E1 \text{ col. 2} + E2 + E3}{4}$$

28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
----	---	-----------------------------------	-----------------------------------

Inoltre dovrà indicare nel **rigo 136** del prospetto di liquidazione del modello 730-3 l'ammontare delle spese sanitarie rateizzate nella presente dichiarazione.

136	Totale spese sanitarie rateizzate nella presente dichiarazione (righe E1, E2 e E3)	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
-----	--	-----------------------------------	-----------------------------------

I contribuenti invece che nelle **precedenti dichiarazioni dei redditi**, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, **hanno optato negli anni d'imposta 2013 e/o 2014 e/o 2015** per la **rateizzazione di tali spese**, devono riportare nella dichiarazione dei redditi, nel rigo E6 (o RP6 in caso di modello Redditi) **gli importi di cui è stata chiesta la rateizzazione**.

In particolare dovrà essere indicato:

- nella **colonna 1**, il numero della rata di cui si intende fruire;
- nella **colonna 2**, l'importo delle spese di cui è stata **chiesta la rateizzazione**.

		Numero rata	
<b>E6</b>	<b>SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA</b>	<input type="text"/>	<b>.00</b>

In particolare, se anche nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il modello 730:

- per le **spese sostenute nel 2015**, l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal **rigo 136 del prospetto 730-3/2016**, mentre nella casella delle **rate** va indicato il numero 2;
- per le spese sostenute nel **2013 e/o nel 2014**, l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal **rigo E6 del quadro E del modello 730/2016**, mentre nella casella delle rate andrà riportato il numero "4" per le spese 2013 e il numero "3" per le spese 2014.

Se, invece, è stato utilizzato il **modello Unico Persone Fisiche**:

- per le **spese sostenute nel 2015**, detto importo può essere rilevato dal modello Unico 2016, **rigo RP15 colonna 2**;
- per le **spese sostenute nel 2013 e/o nel 2014**, detto importo può essere rilevato dal modello Unico 2016, al rigo RP6, colonna 2.

Come precisato infine nella [circolare AdE 7/E/2017](#), per quanto riguarda la **documentazione da controllare e conservare** qualora il contribuente, nell'anno in cui ha sostenuto le spese mediche delle quali ha chiesto la rateizzazione, si sia avvalso dell'assistenza del **medesimo CAF o professionista abilitato**, non sarà necessario richiedere nuovamente la documentazione di cui il CAF o professionista abilitato è già in possesso. La documentazione deve essere comunque **conservata** a corredo della dichiarazione in cui è stata esposta la rata.

Nel caso invece in cui il contribuente **si presenti per la prima volta** al CAF o professionista abilitato, è necessario che questi esaminino tutta la documentazione atta al riconoscimento delle spese e la dichiarazione precedente in cui è evidenziata la scelta di rateizzare.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**

## DIRITTO SOCIETARIO

---

### ***La nomina degli amministratori delle S.p.a.***

di **Dottryna**



Le S.p.a. possono scegliere tra tre diverse forme di amministrazione: il sistema tradizionale, il sistema monistico e il sistema dualistico. Se lo statuto non dispone diversamente, trova applicazione il modello tradizionale, e la funzione amministrativa è esercitata dall'amministratore o dal Consiglio di Amministrazione.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "*Societario*", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza la disciplina che regola la nomina degli amministratori nel modello tradizionale.

I **primi amministratori** sono nominati nell'**atto costitutivo**; successivamente, invece, sono nominati dall'**assemblea ordinaria**. La **competenza dell'assemblea ordinaria** è **inderogabile** salvo alcuni casi espressamente previsti dalle disposizioni codicistiche.

Ai sensi dell'[articolo 2386 cod. civ.](#), se nel corso dell'esercizio **vengono a mancare uno o più amministratori**, gli **altri** provvedono a **sostituirli** con **deliberazione** approvata dal **collegio sindacale**, purché la **maggioranza** sia sempre costituita da **amministratori nominati dall'assemblea**.

Gli **amministratori** così nominati **restano** in carica fino alla **prossima assemblea**. La **ratifica** da parte dell'**assemblea** comporta la **permanenza in carica** degli stessi fino alla **scadenza** di quelli in carica all'atto della loro nomina.

Ai fini dell'applicazione della richiamata disciplina, è però necessario far sempre riferimento alle **disposizioni statutarie**, le quali possono prevedere che, a seguito della **cessazione** di taluni **amministratori cessi l'intero consiglio**. In questo caso, gli amministratori non possono ricorrere alla facoltà di cooptazione e **l'assemblea** per la nomina del nuovo consiglio deve essere **convocata d'urgenza** dagli amministratori rimasti in carica.

#### **Accettazione**

La **nomina** del **nuovo amministratore** deve essere **comunicata** al soggetto prescelto a da questi **accettata**.

**L'accettazione** può essere anche **tacita**: si può infatti parlare di accettazione della carica anche in tutti i casi in cui vengono posti in essere **atti incompatibili con la volontà di rifiutare**, come, ad esempio, il compimento di un **atto di amministrazione**. Solo a seguito dell'accettazione (tacita o espressa), si costituisce il rapporto tra le parti. Se, invece, il **designato amministratore** oppone il suo **rifiuto**, **l'assemblea ordinaria** deve essere **nuovamente convocata** per la nomina di un nuovo amministratore.

### **Pubblicità**

Gli amministratori devono provvedere all'**iscrizione dei propri dati** presso il **registro delle imprese** entro **30 giorni dalla notizia della loro nomina**.

Ai sensi dell'[articolo 2383 cod. civ.](#) è necessario comunicare al registro delle imprese le seguenti **informazioni**:

- **cognome e il nome di ciascuno degli amministratori**,
- **luogo e data di nascita**,
- **domicilio e cittadinanza**,
- **dati del rappresentante** che opera in nome e per conto della persona giuridica nominata amministratore della **società**.

La norma richiede inoltre di indicare nella comunicazione a **quali amministratori è attribuita la rappresentanza della società**, precisando se **disgiuntamente** o **congiuntamente**. Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'iscrizione presso il registro delle imprese, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

### **Durata della carica**

Ai sensi dell'[articolo 2383 cod. civ.](#), gli amministratori **non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi**, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono **rieleggibili**, salvo diversa disposizione dello statuto, mentre il loro incarico **non** può essere tacitamente **rinnovato**.

Il termine di tre anni fissato dall'[articolo 2383 cod. civ.](#) è **inderogabile**.

Pertanto, lo Statuto può fissare una durata inferiore al suddetto lasso di tempo, ma mai superiore.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)



## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di **Andrea Valiotto**

#### **I Romanov**



Simon Sebag Montefiore

Mondadori

Prezzo – 40,00

Pagine – 972

---

I Romanov hanno governato per oltre tre secoli un sesto della superficie terrestre e sono stati la dinastia di maggior successo dell'era moderna. Come ha potuto una sola famiglia trasformare un piccolo e oscuro principato nel più grande impero del mondo? Quale prezzo di sofferenze e di sangue hanno dovuto pagare i loro sudditi? E perché e come il loro dominio ha di colpo iniziato a franare all'inizio del XX secolo? Simon Sebag Montefiore, profondo conoscitore dell'universo russo, è riuscito a rispondere a queste domande racchiudendo in un'unica, appassionante narrazione la vertiginosa avventura di una ventina di zar e zarine, valutati e descritti non solo negli scenari della storia maggiore – incoronazioni, complotti, avvicendamenti dinastici –, ma, con il supporto di documenti e carteggi recentemente emersi, anche in quelli meno noti della vita privata e familiare. Per realizzare il suo titanico progetto, Sebag Montefiore ha suddiviso la trama del racconto in 3 atti e 17 scene, i cui cast sono gremiti dei personaggi più disparati: ministri e boiari, impostori e avventurieri, arrampicatori sociali e cortigiane, rivoluzionari e poeti. Dopo Pietro il Grande, visionario e spietato modernizzatore, spiccano su tutte le figure delle due volitive e innovatrici zarine Elisabetta e Caterina, con le loro corti di amanti e favoriti, e dei grandi zar dell'Ottocento: Alessandro I, che respinse e incalzò fino a Parigi l'esercito invasore di Napoleone Bonaparte, e Alessandro II il Liberatore, ripagato per l'abolizione della servitù della gleba con sei attentati, di cui l'ultimo mortale, tragica premonizione degli orrori del XX secolo. È infatti sotto il segno sanguinoso



del massacro della famiglia di Nicola II e Alessandra, gli ultimi regnanti, che si conclude nel 1918 la parabola dell'autocrazia zarista e si apre una nuova epoca, quella del bolscevismo. Benché anche quest'ultima sia ormai storia di ieri, l'autore sembra presagire per il sogno imperiale dei Romanov e del popolo russo un possibile futuro nel mondo contemporaneo: per i suoi spazi immensi, per la sua singolare collocazione geopolitica che le assegna un ruolo di inevitabile protagonista delle vicende di due continenti, per la sua memoria storica e culturale, per l'indole stessa della sua gente, la Russia potrebbe essere spinta a ripercorrere, prima di quanto si immagini e con esiti oggi imprevedibili, sentieri già battuti.

### L'ultima riga delle favole



Massimiliano Grimellini


Tea

Prezzo – 5,00

Pagine – 264

Tomàs è una persona come tante. E, come tante, crede poco in sé stesso, subisce la vita ed è convinto di non possedere gli strumenti per cambiarla. Ma una sera si ritrova proiettato in un luogo sconosciuto che riaccende in lui quella scintilla di curiosità che langue in ogni essere umano. Incomincia così un viaggio simbolico che, attraverso una serie di incontri e di prove avventurose, lo condurrà alla scoperta del proprio talento e alla realizzazione dell'amore: prima dentro di sé e poi con gli altri. Con questa favola moderna che offre un messaggio e un massaggio di speranza, Massimo Gramellini si propone di rispondere alle domande che ci ossessionano fin dall'infanzia. Quale sia il senso del dolore. Se esista, e chi sia davvero, l'anima gemella. E in che modo la nostra vita di ogni giorno sia trasformabile dai sogni.

**Grand Prix**



Martin Walker


Feltrinelli

Prezzo – 16,00

Pagine – 304

È piena estate in Périgord, nel Sud della Francia, e il villaggio di Saint-Denis è in fermento: a breve avrà inizio il Concours d'Elégance, un raduno di auto d'epoca che sta facendo confluire in zona collezionisti e appassionati da ogni angolo del paese. Molte splendide vetture sono pronte a sfidarsi tra le colline coltivate a vigne per cui la regione è famosa, ma nessuna può competere con la Bugatti Type 57 Atlantic, considerata la macchina più bella e costosa al mondo, prodotta in soli quattro esemplari. Uno è esposto in un museo della California, che l'ha pagato ben 37 milioni di dollari. Un altro fa parte della collezione privata di Ralph Lauren. Un terzo è andato distrutto, e l'ultimo è scomparso in circostanze misteriose alla fine della Seconda guerra mondiale, proprio vicino a Saint-Denis. Due piloti del raduno sono particolarmente interessati alle sorti di questa quarta automobile, ma il commissario Bruno Courrèges, capo della polizia locale, è alle prese con altri pensieri: un uomo è morto, probabilmente non per cause naturali. E, poco dopo il ritrovamento di un secondo cadavere, la pacifica Saint-Denis sembra piombare nel bel mezzo di un'indagine internazionale sul riciclaggio di denaro sporco. A complicare le cose ci si mettono una lite familiare e alcune faccende di cuore, ma il commissario, accompagnato dal fedele basset hound Balzac, troverà il filo con cui cucire insieme queste vicende apparentemente distanti e dare soluzione a ogni mistero.

**Le stelle fredde**



Guido Piovene

Bompiani

Prezzo – 12,00

Pagine – 240

Abbandonato dalla donna che ama, il protagonista del romanzo, che valse a Piovene il Premio Strega nel 1970, lascia la città per trasferirsi nella casa avita in campagna. Qui viene sospettato dell'omicidio di una persona che nutriva per lui antichi rancori. Ha così inizio una fuga da sé e un ritiro dal mondo durante il quale incontrerà un redivivo Fëdor Dostoevskij; prima di decidere di fare ritorno al mondo dei morti, lo strano personaggio rivela al protagonista una sconvolgente verità: se il mondo dei vivi trabocca di esseri più simili ad astrazioni che a realtà, quello dei morti non è che la sua immagine speculare. All'uomo non resta che cercare dentro di sé le ragioni del suo rifiuto della realtà, quasi che la possibile soluzione si possa trovare solo nel passaggio dalla vita all'impassibile aldilà della scrittura. Per aspirare a una condizione che è insieme vita e morte, la condizione di chi, pur calato profondamente nella realtà, sente la propria solitudine come l'unica condizione possibile.

### **Il ragazzo che non uccise Hitler**



Michael Morpurgo

Pickwick

Prezzo – 9,90

Pagine – 144

1940, Inghilterra. Un treno è sotto l'attacco dei bombardieri tedeschi. Nel buio dello scompartimento, uno sconosciuto inizia a raccontare una strana storia ai compagni di viaggio: il piccolo Barney e sua mamma. E' la storia di un giovane fante inglese, poco più di un ragazzo, il quale, durante la prima guerra mondiale, si trova faccia a faccia con un giovane soldato tedesco, spaventato, ferito e disarmato. Stanco di uccidere, l'inglese decide di risparmiargli la vita. E un gesto misericordioso, che cambierà per sempre la storia del mondo. Quel giovane soldato tedesco, infatti, è Adolf Hitler.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**